



COMUNE DI BORGO TICINO

Via Vittorio Emanuele II°, 58 - C.A.P. 28040 - PROVINCIA di NOVARA
p.i. 00531990034 - c.f. 80009810039 www.comuneborgoticino.it



Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica - Tel. 0321/90.271 Fax 0321.908275

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

ORDINANZA N. 16

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE

(Art. 33, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota prot. 7/11 del 15.03.2016 del Comando Carabinieri per la tutela della salute, N.A.S. di Torino avente per oggetto "Centro odontoiatrico Odontomedica sito in Borgo Ticino in Via I. Da Vinci 35. Richiesta accertamenti e proposta di sospensione dell'Autorizzazione Sanitaria".

PRESO ATTO del Verbale di Sopralluogo del 10.05.2016 prot. n° 4744, effettuato da parte dei Sig.ri Geom. Ferrario Massimiliano in qualità di Tecnico Comunale e dal Vice Commissario Sinigaglia Giorgio dell'Ufficio di Polizia Locale, con il quale venivano accertate le seguenti opere:

1. Demolizione della parte di divisione tra la sala di attesa e il disimpegno per l'accesso al bagno utenza e all'abitazione;
2. compartimentazione della scala a chiocciola che conduce al piano interrato;
3. realizzazione di una parete un cartongesso con altezza cm. 200 nello studio odontoiatrico per la formazione di un corridoio di accesso all'ufficio privato;
4. cambio di destinazione d'uso dell'ufficio privato in studio odontoiatrico.

RISCONTRATO che le aree in oggetto, per quanto si evince dalle visure catastali e per quanto dichiarato dagli stessi risultano di proprietà di:

- **ANTONELLO ROBERTO** - nato a Novara il 15/05/1966 e residente in Borgo Ticino in Via Leonardo da Vinci 35;

- **VISCONTI STEFANIA** - nata a Gallarate il 15/09/1969 e residente in Borgo Ticino in Via Leonardo da Vinci 35;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai suddetti Signori ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., effettuata a mezzo notifica in data 207.04.2016 con nota prot. 3543, e notificata in data 08/04/2016, con la quale venivano dati 30gg dal ricevimento della stessa per presentare memorie scritte e documenti in merito;

CONSTATATO che i lavori di cui sopra non risultano compatibili con le Norme tecniche di Attuazione del PRGC vigente, pertanto si ritiene che l'accertamento di conformità di cui all'Art. 36 del D.p.r. 380/01 potrebbe dare, alla luce della norma generale, esito positivo e comunque alle condizioni vincolanti dell'ASL trattandosi di studio odontoiatrico

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R 380 del 2001 PARTE I TITOLO IV e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra esposte,

C_C816 - - - 2016-05-18 - 0005048

ORDINA

Ai sensi degli art. 27 comma 2 e art. 31 comma 2 del D.P.R. 380/2001 nei confronti di:

- **ANTONELLO ROBERTO** – nato a Novara il 15/05/1966 e residente in Borgo Ticino in Via Leonardo da Vinci 35;

- **VISCONTI STEFANIA** – nata a Gallarate il 15/09/1969 e residente in Borgo Ticino in Via Leonardo da Vinci 35;

1. di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione rimessa in pristino dello stato dei luoghi dei lavori ed opere indicate ai succitati eseguite in assenza di titolo, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2. l'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, ad ognuno dei soggetti di seguito riportati per gli eventuali e successivi provvedimenti di competenza:

- Ufficio di Polizia Municipale;
- Al Comando Carabinieri per la tutela della salute di Torino;
- Alla Procura della Repubblica;
- Al Presidente della Giunta Regionale di Torino;

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. GADDA Sergio

